



ARTICOLO I – DENOMINAZIONE

È stata creata un'organizzazione mondiale di donatori di sangue altruistici che prende il nome di:

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE – (F.I.O.D.S.)

La Federazione non ha carattere governativo; esclude ogni discriminazione etnica, politica o religiosa.

La sede della Federazione è fissata a MONACO. Questo può essere spostato in qualsiasi altro luogo su decisione dell'Assemblea Generale.

La Federazione può stabilire una sede amministrativa in un altro Stato membro.

ARTICOLO II - DURATA - AMBITO - LINGUE UFFICIALI

La Federazione ha durata illimitata e a livello mondiale.

Le lingue ufficiali utilizzate dalla Federazione sono stabilite dal Regolamento Interno.

ARTICOLO III- FINALITA'

Gli scopi della Federazione sono:

1. Promuovere donazioni di sangue altruistiche, volontarie, anonime, gratuite e regolari in tutti i paesi del mondo.
2. Contribuire in ogni Paese, in collaborazione con gli organismi competenti, a soddisfare il fabbisogno di sangue umano e prodotti sanguigni di qualità.
3. Garantire l'applicazione di misure e mezzi per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.
4. Lotta contro ogni forma di commercializzazione e utilizzazione del sangue e dei suoi derivati nell'ambito dei principi di inalienabilità del corpo umano.
5. Partecipare a qualsiasi tipo di studio, attività, dibattito o manifestazione che riguardi sia l'organizzazione di associazioni trasfusionali e di donatori di sangue, sia la conoscenza e la ricerca sulle tecniche trasfusionali.
6. Intervenire, in accordo con il gruppo rappresentativo di uno specifico Paese, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, davanti alle istanze governative nazionali e internazionali e all'opinione pubblica, per la promozione della donazione altruistica e volontaria del sangue, del rispetto della sua etica e del rispetto dell'altruismo del donatore di sangue.

Per questi scopi:

- La Federazione riunisce gruppi rappresentativi di donatori di sangue altruistici e volontari di ogni Paese, senza esclusioni politiche, etniche o religiose.
- Promuove e sostiene la creazione di organizzazioni volontarie di donatori di sangue nei paesi dove non esiste ancora.
- Dovrebbe assicurare la promozione dell'altruismo del donatore volontario di sangue.
- Dovrebbe promuovere relazioni amichevoli e di cooperazione tra le organizzazioni membri attraverso gemellaggi e la creazione di legami permanenti.

- Dovrebbe partecipare davanti alle istanze internazionali di trasfusione di sangue e fornire il loro aiuto e collaborazione.
- Dovrebbe organizzare congressi mondiali durante i quali, oltre al lavoro specifico della sua funzione, presenterà e discuterà su temi scientifici e tecniche relative alla donazione e alla trasfusione di sangue, in collaborazione con il Comitato Medico.
- Il suo Consiglio Esecutivo ha la missione permanente di rappresentare i donatori di sangue e vegliare sulla difesa dei loro interessi.

ARTICOLO IV

La Federazione è composta da:

- A. Soci attivi
- B. Membri associati
- C. Osservatori
- D. Soci onorari

L'ammissione dei soci effettivi e associati è deliberata dal Consiglio Esecutivo, la cui decisione sarà ratificata dall'Assemblea Generale.

A- SOCI ATTIVI:

L'appartenenza attiva è assegnata in linea di principio all'organizzazione nazionale che rappresenta i donatori di sangue in un paese.

La partecipazione attiva si acquisisce dopo il pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale.

In assenza di un'organizzazione nazionale, e a determinate condizioni, questo status può essere concesso a un'organizzazione regionale.

A1 - Socio Nazionale Attivo:

È la federazione, associazione o gruppo nazionale di persone altruiste, volontarie, non retribuite e legalmente riconosciuti come tali secondo le leggi e gli usi del loro paese, che hanno giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

A2- Socio Attivo Regionale:

È la federazione, associazione o gruppo di donatori di sangue altruistici e volontari che operano in una parte del territorio nazionale corrispondente ad una suddivisione politica, amministrativa o territoriale. Per essere ammessa, tale organizzazione deve avere anzianità in un paese non ancora rappresentato dalla FIODS.

Un Socio Regionale Attivo deve aderire all'associazione nazionale eventualmente costituita.

A3- Altri casi:

Quando i donatori di sangue non appartengono a un'associazione speciale nei loro paesi di origine, ma sono membri di un'organizzazione nazionale il cui obiettivo è promuovere la donazione volontaria e gratuita del sangue, senza discriminazione di razza, religione o orientamento politico; tale organizzazione può essere ammessa nella FIODS come membro".

B- SOCI ASSOCIATI:

Le organizzazioni che non soddisfano ancora le condizioni di adesione attiva, e quando il paese non è rappresentato dalla FIODS, possono essere temporaneamente ammesse come membri associati alle seguenti condizioni:

- Impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni statutarie della FIODS;
- Adoperarsi per soddisfare le condizioni per l'ammissione come membro attivo;

- Pagare la tassa annuale.

B1-

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale per un periodo di tre anni. Al termine di tale periodo, la situazione sarà oggetto di un nuovo esame per determinare se l'organizzazione è da considerarsi come membro attivo, o rinnovo o sospensione da socio.

B2-

I membri associati saranno informati delle attività della federazione. Possono essere invitati alle loro manifestazioni.

Non avranno voce nelle deliberazioni.

C- OSSERVATORI:

Si tratta di persone fisiche esterne alla FIODS ma che forniscono sostegno morale, materiale o finanziario. Il Regolamento interno ne definisce le condizioni di ammissione.

D- Membri Onorari:

Lo status di "Membro Onorario" può essere conferito a personalità che offrono il loro sostegno a FIODS. Il titolo di Socio Onorario non comporta per i suoi titolari alcun obbligo particolare.

Le condizioni di ammissione, come membro onorario, il mantenimento o la cessazione sono definite nel Regolamento Interno.

ARTICOLO V- ORGANI STATUTARI DELLA FIODS

Gli organi statutari della FIODS sono:

1. Gli organi decisionali e amministrativi:

♣ L'Assemblea Generale ♣ Il Consiglio Direttivo ♣ Il Presidente

2. La Commissione di controllo

3. Gli organi consultivi:

♣ Comitati continentali

♣ Il Comitato Internazionale della Gioventù

Il ruolo di ciascuna istanza è completato dal regolamento interno.

ARTICOLO VI- ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale detiene il supremo potere di decisione.

È composto dai delegati designati da ciascuna delle organizzazioni dei membri attivi. Ogni socio attivo ha voce in Assemblea. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea Generale si riunisce convocata dal Segretario Generale ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, almeno una volta all'anno e necessariamente in occasione del Congresso.

La sua missione è:

- Stabilire la politica generale della Federazione, definirne gli obiettivi e le attività.
- Garantire il rispetto di questi statuti e del codice altruistico del donatore di sangue.
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la relazione sull'attività del Presidente e del Consiglio Esecutivo.

D'altra parte,

- Elegge i membri del Consiglio Esecutivo e procede all'eventuale sostituzione di uno qualsiasi dei suoi membri nel corso del loro mandato.
- Decide in ultima istanza sulle domande di ammissione dei soci.
- Determina annualmente su proposta del Consiglio Esecutivo l'ammontare delle quote di ciascuno dei soci attivi.

Si pronuncia, in Assemblea Generale Straordinaria, sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Interno presentate dal Consiglio Esecutivo. Ad eccezione delle disposizioni particolari previste dall'articolo XVIII, l'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta, purché sia presente o rappresentato un terzo dei membri. Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario Generale, sarà inviato a ciascun membro dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO VII - CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo assicura la gestione permanente e le attività della Federazione in contatto con i Comitati Continentali, come definiti nell'Articolo XI. Ha la capacità di prendere posizione in ogni momento per conto della Federazione, per assicurarne il buon nome e il rispetto dei suoi principi. Studia i problemi in corso, prende le decisioni opportune, prepara le riunioni dell'Assemblea Generale e presenta le sue proposte. L'Assemblea Generale elegge al suo interno, e per la durata di 4 anni, il Presidente nonché i membri del Consiglio Direttivo, il mandato del Presidente non può protrarsi oltre tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Membri eletti:
 - ° Il Presidente
 - ° Due Vice Presidenti, di cui vicario
 - ° Il Segretario Generale
 - ° Tesoriere Generale
 - ° Da 1 a 7 Consiglieri ai quali possono essere conferiti incarichi speciali del Presidente, del Segretario Generale e dal tesoriere Generale.
- Membri di diritto:
 - ° I Delegati Continentali nominati da ciascun Comitato Continentale
 - ° Un rappresentante designato del Comitato Internazionale della Gioventù

Le candidature per il Consiglio Direttivo devono essere proposte dall'organizzazione di appartenenza del candidato e devono essere pervenute al Segretario Generale prima dell'Assemblea Generale.

Le successive candidature possono essere fatte direttamente nella sessione dell'Assemblea Generale dai membri attivi della FIODS. Possono essere scelti tra personalità di riconosciuta esperienza internazionale nel campo del volontariato e della trasfusione sanguigna, purché supportati da almeno il 10% dei membri attivi presenti o rappresentati. In caso di necessità, e nel limite dei sette membri sopra menzionati, il Consiglio Esecutivo può coprire i posti vacanti di uno o più membri per la restante durata del mandato. La loro nomina deve essere confermata dalla prossima Assemblea Generale. Le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere Generale spetteranno necessariamente a rappresentanti di Paesi diversi. Il Consiglio Esecutivo può invece avere consulenti medici e il Presidente, fino a sette membri detti "Consigliere del Presidente". Tutti questi incarichi consultivi sono selezionati tra i non membri del Consiglio Esecutivo, al quale partecipano a titolo consultivo. L'elezione del

Consiglio Esecutivo avviene a scrutinio segreto, con maggioranza assoluta al primo turno e maggioranza relativa al secondo.

In caso di parità di voti, il beneficiario sarà il candidato più giovane. Il Presidente FIODS non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi. In caso di assenza della presidenza durante un mandato, il periodo di sostituzione non sarà considerato come un mandato per il nuovo Presidente.

ARTICOLO VIII- COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Federazione.

- Presiede i lavori del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale e del Congresso, ne assicura la continuità
- funzionamento della Federazione e assicura il rispetto e la disciplina delle disposizioni statutarie.
- Assicura il collegamento con le organizzazioni internazionali legate alla trasfusione di sangue.
- Intraprende tutti i passi ritenuti essenziali dal Consiglio Esecutivo e dall'Assemblea Generale.
- Ordina i pagamenti e firma tutti i documenti emessi per conto della Federazione.
- Difende azioni legali per conto della Federazione.

Può delegare parte dei suoi poteri a un membro del Consiglio Esecutivo. Tale delega deve essere fatta per iscritto e deve specificare la natura e la durata della missione. In caso di comparizione in giudizio, il Presidente può essere sostituito solo dal Vice Presidente vicario designato in virtù di apposita procura.

ARTICOLO IX - COMITATI CONTINENTALI

Per conoscere le peculiarità di ogni Paese del mondo, per migliorarne l'efficacia e per facilitare le segnalazioni alle istanze ufficiali e alle organizzazioni trasfusionali, la FIODS istituisce una struttura di decentramento in ogni continente denominata "Comitato Continentale". Il Comitato Continentale non ha alcuna autonomia legale o finanziaria. Funziona nell'ambito delle disposizioni statutarie generali su delega dell'Assemblea Generale. La sua costituzione, funzionamento e poteri sono definiti nel Regolamento Interno.

ARTICOLO X: COMITATO INTERNAZIONALE DEI GIOVANI (IYC)

Considerando la particolare natura del volontariato giovanile, per migliorarne l'efficacia e facilitare i rapporti con le future generazioni di volontari, FIODS include un "Comitato Internazionale Giovani". Il Comitato Internazionale della Gioventù è un organo consultivo e di coordinamento della FIODS. È privo di autonomia giuridica e finanziaria e opera nell'ambito delle disposizioni generali contenute nello statuto della FIODS, su delega dell'Assemblea Generale. La sua istituzione, i suoi obiettivi sociali e le sue attività sono definiti nel Regolamento Interno FIODS.

ARTICOLO XI – CONGRESSO

La Federazione organizza almeno ogni 4 anni un congresso mondiale. La data e il luogo sono fissati dall'Assemblea Generale.

I suoi obiettivi principali sono:

- Discutere tutte le questioni che interessano la donazione altruistica del sangue e l'organizzazione delle trasfusioni sanguigne.
- Presentare petizioni, raccomandazioni o proposte alle autorità politiche e amministrative nazionali e internazionali.

Gli inviti saranno inviati tramite il Segretario Generale almeno un mese prima della data di apertura del congresso. Il programma è deciso dal Consiglio Esecutivo.

ARTICOLO XII- FINANZIAMENTO

Le fonti di reddito della Federazione sono costituite da:

1. I contributi e le donazioni dei suoi membri.
2. I sussidi e le donazioni degli stati, delle organizzazioni nazionali e internazionali e aziende pubbliche o private.
3. I redditi dei propri beni.
4. Reddito ottenuto in via eccezionale.
5. Corrispettivi ricevuti per servizi resi.

Ogni membro attivo o associato si impegna a pagare una quota annuale. L'Assemblea Generale fissa ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota di ciascun socio, calcolata secondo le modalità definite nel Regolamento Interno.

ARTICOLO XIII - DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'utilizzo delle risorse della Federazione. I pagamenti sono disposti dal Presidente nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea Generale. Qualsiasi investimento importante di tipo eccezionale deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

I fondi sono destinati: Alla direzione e al funzionamento generale della Federazione. Alla costituzione di un fondo di solidarietà. I fondi disponibili possono essere collocati in investimenti che beneficiano di garanzie statali.

ARTICOLO XIV - FONDAZIONE DI SOLIDARIETA' FIODS

Per supportare i membri della Federazione nella progettazione e gestione dei programmi di cooperazione internazionale, nella gestione delle risorse umane, nelle attività di raccolta fondi, nella gestione dei programmi di formazione, della rete informativa, FIODS può istituire una Fondazione di Solidarietà.

Fondazione Solidarietà FIODS:

- ♣ Lavorerà sotto il diretto controllo della FIODS, perché i membri della Federazione devono avere, secondo lo statuto, la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione.
- ♣ Avrà sede legale e amministrativa in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
- ♣ Lavorerà in particolare a favore dei membri FIODS che appartengono a paesi in via di sviluppo. Lo statuto e il piano di attività della Fondazione devono essere approvati dall'Assemblea Generale FIODS.

ARTICOLO XV- COMMISSIONE DI CONTROLLO

Una commissione di controllo, composta da tre membri, viene eletta ogni quattro anni dall'Assemblea Generale tra i membri delle organizzazioni aderenti attive, su loro proposta.

La funzione di membro della commissione di controllo non hanno diritto di voto e ne di mantenere un incarico all'interno del Consiglio Esecutivo.

Si riunisce almeno una volta all'anno e la sua missione è:

- Verificare la regolarità delle operazioni contabili.
- Controllare la corretta esecuzione della contabilità.

I risultati di questi lavori sono registrati in una relazione scritta al termine di ogni esercizio annuale. Tale relazione viene inviata al Presidente, che la comunica ai membri del Consiglio Direttivo prima della riunione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO XVI - RICONOSCIMENTI

1. Merito Internazionale di Sangue

La FIODS assegna le distinzioni dell'Ordine al Merito Internazionale del Sangue a persone che hanno dato un contributo speciale al successo dei suoi obiettivi grazie alla loro dedizione ed efficienza.

A tal fine è istituito un Consiglio dell'Ordine la cui costituzione e funzionamento sono definiti da un apposito regolamento. Il Presidente FIODS ha una riserva personale di due medaglie all'anno.

2.- Compenso onorario:

A coloro che hanno ricoperto un importante incarico di responsabilità negli organi direttivi della FIODS, l'Assemblea Generale può conferire la qualità di Incarichi d'Onore in omaggio ai servizi resi.

ARTICOLO XVII - DISCIPLINA - ESPULSIONE - RINUNCIA

1. Disciplina

Durante gli incontri e le manifestazioni organizzate dalla FIODS non sarà tollerata alcuna discussione di carattere politico-religioso estranea alle finalità della Federazione. Eventuali inadempienze costituiranno motivo di esclusione Espulsione - Dimissioni

L'appartenenza a FIODS (paesi membri) si perde per dimissioni o espulsione.

Lo status di rappresentante di un membro attivo (paesi membri) si perde per dimissioni o radiazione.

2. Espulsione:

Può verificarsi soprattutto per uno di questi motivi:

- Non rispetto delle disposizioni statutarie della FIODS e del codice etico della donazione del sangue.
- Non pagamento della quota alla Federazione.
- Parole e/o atti lesivi della Federazione e dei suoi membri (paesi membri) e/o rappresentanti

di membri (paesi membri) -

La decisione è presa provvisoriamente dal Consiglio Direttivo ed è sottoposta all'Assemblea Generale, che sarà quella che dovrà decidere in via definitiva.

Su richiesta dell'organizzazione interessata, l'Assemblea Generale può designare una commissione, tra i membri, incaricata di indagine e arbitrato.

3.- Dimissioni:

Qualsiasi membro che desidera dimettersi dalla Federazione deve indirizzare le sue dimissioni al Presidente della FIODS. I soci dimissionari o espulsi non hanno diritto al

fondo di solidarietà. Essi non possono, in alcun modo e per nessuna ragione, pretendere il rimborso di contributi o liberalità da loro effettuati.

ARTICOLO XVIII-MODIFICA DELLO STATUTO

Qualsiasi proposta di modifica degli statuti deve essere presentata con almeno due mesi di anticipo all'Assemblea Generale Straordinaria chiamata per esaminarli. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere composta da delegati che rappresentino almeno la metà dei soci. Se tale proporzione non viene raggiunta, e dopo una nuova convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria può legittimamente deliberare almeno dopo un intervallo di 15 giorni, qualunque sia il numero dei membri attivi presenti o rappresentati. In ogni caso, gli statuti non possono essere modificati se non con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.

ARTICOLO XIX – SCIoglimento

L'Assemblea Generale Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento della Federazione deve rappresentare almeno la metà dei due membri effettivi. Se questa proporzione non è soddisfatta, l'Assemblea Generale Straordinaria sarà nuovamente convocata con almeno quindici giorni di intervallo, e questo tempo può decidere legalmente, qualunque sia il numero dei membri attivi presenti e rappresentati. In ogni caso lo scioglimento non può essere deliberato senza la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.

ARTICOLO XX - LIQUIDAZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale designerà uno o più commissari incaricati di redigere il bilancio patrimoniale della Federazione. L'eventuale rete risultante sarà restituita dall'Assemblea Generale a organizzazioni che perseguono principi umanitari simili a quelli della Federazione.

ARTICOLO XXI - DICHIARAZIONE

La Federazione è registrata a MONACO. Al portatore del presente statuto sono conferiti tutti i poteri per espletare tutte le formalità di deposito richieste dalla legge a tali fini.

ARTICOLO XXII - ENTRATA IN VIGORE

Questi statuti o eventuali modifiche approvate dall'Assemblea Generale entreranno in vigore lo stesso giorno della loro approvazione.

Statuto approvato nell'Assemblea Generale Straordinaria del 30 aprile 2016 a Lisbona (Portogallo).

Il Presidente

